

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Evidenziazione, puntualizzazione o specificazione di fatti già sottoposti al dibattito processuale: mutamento della causa petendi?

Il Giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "la evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., vigente prima della riforma operata dall'art. 3, co. 13, lett. b, D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma [Cartabia](#)), di fatti già sottoposti, nella loro comprensibile essenzialità, al dibattito processuale, con l'atto introduttivo del giudizio, non importa tardivo mutamento della [causa petendi](#), nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge, della quale il giudice è tenuto a conoscere".

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.3.2024, n. 6881

...omissis...

1. La Ca. Srl domandò con atto di citazione del 2009 essere dichiarata proprietaria per usucapione di una striscia di terreno. La convenuta Società AA eccepì il proprio difetto di legittimazione

passiva per mancanza di titolarità del terreno, genericità della domanda e non usucapibilità del terreno, poiché gravato da servitù di pubblico acquedotto. La convenuta So. aderì alla posizione della Società AA, sua dante causa.

2. Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e istruita la causa, rigettò la domanda.

3. La Corte d'appello di Roma, disattese l'impugnazione della Ca. assumendo che costei era incorsa "nelle preclusioni sulla precisazione del thema decidendum omettendo di depositare nel termine deputato a tal fine la memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. Ed invero dalla lettura dell'assunto della accessione del possesso della dante causa Centro Studi XX Srl che - si precisa - risulta introdotto solo in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., essendo le affermazioni sul possesso contenute in citazione relative alla sola Ca. che avrebbe concesso in locazione il bene a partire dal 1994 ovverosia ad epoca non antecedente al ventennio ex art. 1158 c.c. (v. punto 3 premesse atto di citazione)". Ed ancora "(...) tali allegazioni in quanto tardive non integrano il thema decidendum in quanto tardive (testuale) né sostengono la validità delle istanze istruttorie ivi articolate sulla condotta tenuta dalla Centro Studi XX Srl, limitatamente al periodo antecedente a quello in cui la Ca. afferma di aver posseduto".

In sostanza, la Corte di merito afferma che l'appellante nell'atto introduttivo non aveva indicato elementi fattuali che potessero suffragare la tesi dell'accessione del possesso della dante causa Centro Studi XX Srl, al quale l'attrice aveva fatto riferimento solo con la memoria di cui detto, nel mentre le affermazioni afferenti al possesso, spese nell'atto di citazione, riguardavano esclusivamente la sola attrice.

4. Ca. Srl ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi.

5. La So., la quale ha depositato controricorso, inviato alla Seconda Sezione Civile in data 24-2-2021, ha chiesto di essere rimessa in termini, stante che la notifica al domicilio eletto, secondo l'assunto, non era stata evasa per erronea indicazione in ricorso del codice di avviamento postale, al quale la notificante aveva fatto riferimento.

5.1. Il Presidente Titolare della Sezione, in data 18-3-2021, ha disposto non luogo a provvedere sulla predetta istanza, chiarendo che in simili casi si ha l'onere di procedere a nuova notifica, ancorché fuori termine, ferma la valutazione del Collegio giudicante in ordine alla non imputabilità del ritardo (S.U., 15-7-2016, n. 14594; S.U. 24-7-2009, n. 17352).

5.2. Non consta che So. abbia provveduto al rinnovo della notificazione nel rispetto del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (S.U. n. n. 14594, 15-7-2016, Rv. 640441; conf., ex multis, Cass. nn. 19059-2017, 11485-2018, 20700-2020, 17577-2020). Di conseguenza la società in discorso deve reputarsi intimata e inammissibile la memoria successivamente depositata.

5.3. Non risulta scriminante la circostanza valorizzata dalla So. con la memoria, secondo la quale la stessa non avrebbe potuto riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio a causa del ritardo con il quale le Poste le avevano notificato l'esito negativo della notificazione.

Per vero, pur ad ammettere la sussistenza di una tale evenienza, la notificante avrebbe comunque dovuto, appena conosciuto (pur con il ritardo evidenziato) l'esito negativo della notificazione, riattivare tempestivamente, nei termini sopra indicati, il procedimento notificatorio.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 183 co. 6, nn. 1-3, 189, 163 co. 3, n. 4, 345 cod. proc. civ.

Afferma la ricorrente che la preclusione affermata dalla Corte locale non sussisteva in quanto non si era trattato della modifica della domanda, bensì di una mera allegazione in fatto, non contestata e sulla quale vi era stato pienezza di contraddittorio, riguardante il possesso utile all'usucapione.

La decisione, prosegue la ricorrente, si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di diritti autodeterminati.

In ogni caso, viene ribadito, non era stata introdotta una modifica della "causa petendi", bensì una mera "integrazione delle difese, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a quanto precedentemente dedotto" (testo, questo, ripreso, dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 21641-2019).

Nell'atto di citazione la Ca. aveva affermato e documentato di essere proprietaria del terreno "come pervenutogli per incorporazione della Centro Studi XX Srl avvenuta nell'anno 1992". Di conseguenza la precisazione in memoria costituiva un mero richiamo all'originaria e rituale allegazione.

6.1. Il motivo è fondato.

6.1.1. Il richiamo alla categoria dei diritti autodeterminati non assume significato dirimente in ordine alla questione sottoposta all'esame del Collegio.

Per vero, secondo diritto vivente (trattasi di giurisprudenza che trova consolidata conferma sin dalla prima massimazione di cui alla sentenza n. 1682-1991), il diritto autodeterminato si identifica con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere.

Ma la questione che qui si tratta di dipanare è altra. Non si è in presenza dello sciorinamento di un nuovo titolo, ma, ben diversamente, di una specificazione fattuale che, secondo la sentenza impugnata, aveva tardivamente introdotto, poiché in violazione delle preclusioni sulla precisazione del thema decidendum, una inammissibile novità della "causa petendi".

6.1.2. Tuttavia, l'altro argomento posto a sostegno del motivo risulta fondato.

Al fine di escludere la novità appare utile riprendere la giurisprudenza di questa Corte in tema di ultra ed extra petizione, patologie che derivano dall'aver il giudice deciso, non solo su un tema della decisione mai posto, ma, ovviamente, anche su un tema nuovo introdotto tardivamente.

Così si è avuto modo di chiarire, ragionando a riguardo della nullità di cui all'art. 164, co. 4, cod. proc. civ., che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum" (Sez. 1, n. 17023, 12-11-2003, Rv. 568105).

Utile risulta riprendere la definizione del perimetro della decisione resa nel rispetto dell'art. 112 cod. proc. civ., perché, in definitiva, la Corte d'appello ha reputato che un tale perimetro sarebbe stato superato ove avesse giudicato ammissibile la puntualizzazione.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha negato il vizio di ultrapetizione della sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di una domanda risarcitoria per danni da caduta in una doccia di un centro estetico a causa della presenza di materiale viscido su un gradino, ha rilevato la carenza di prova dei fatti, aggiungendo che, se anche dimostrata la caduta nella doccia, il comportamento colposo del danneggiato - consistente nel non aver prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi - era idoneo a interrompere il nesso causale) - Sez. 3, n. 18868, 24-9-2015, Rv. 636968 -. Nello stesso senso, Cass. n. 9002-2018, la quale ha negato il vizio di ultrapetizione della sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di una domanda di restituzione "pro quota" delle somme custodite in un deposito bancario di cui gli attori assumevano di essere contitolari con il convenuto, l'ha accolta dopo avere accertato che i medesimi attori erano in realtà eredi di uno degli originari contitolari del detto deposito.

Al contrario, sempre in virtù dello stesso principio, si è rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di una domanda di restituzione "pro quota" delle somme custodite in un deposito bancario di cui gli attori assumevano di essere contitolari con il convenuto, l'ha accolta dopo avere accertato che i medesimi attori erano in realtà eredi di uno degli originari contitolari del detto deposito (Cass. n. 8048-2019).

Qui, per vero, dalla narrazione di cui alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado la Ca. aveva esplicitato di essere proprietaria del fondo, in quanto pervenutole per avere incorporato, nell'anno 1992, la Srl Centro Studi XX

Né, per altro verso, si era in presenza di una ricostruzione fattuale alternativa, in tutto o in parte, rispetto a quella primigenia. La fusione per incorporazione dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche (cfr. Cass. n. 13685-2023).

Occorre, infatti, evidenziare che la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla "accessio possessionis" a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà dell'acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa (Sez. 2, n. 14505, 06-06-2018, Rv. 648849).

Né, ai fini che qui rilevano, è utile evidenziare che la fusione era stata regolata dalla disciplina antecedente la riforma del 2003, che dette vita all'art. 2504 bis cod. civ. Invero, sia in un caso, che nell'altro, la continuità possessoria è indubbia. Sol che nel regime antecedente la riforma la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata, così come nei giudizi pendenti, che proseguono automaticamente nei suoi confronti, senza alcuna interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c, anche se la società incorporata deve ritenersi estinta (Sez. 3, n. 21482, 25-10-2016, Rv. 642959). Mentre, nel regime successivo la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (cfr. Cass. n. 1376-2016).

Non trattavasi, quindi, di fatto nuovo che mutava il tema della decisione, introdotto tardivamente, così vulnerando la difesa della controparte, ma di un fenomeno di successione nel possesso, similmente a quello dell'erede (art. 1141, co. 1, cod. civ.), ampiamente enunciato nella narrazione di cui all'atto di citazione, i cui effetti scaturivano "ope legis".

6.1.3. Cassata, pertanto, sul punto la sentenza impugnata, il Giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "la evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., vigente prima della riforma operata dall'art. 3, co. 13, lett. b, D.Lgs. n. 149 del 2022, di fatti già sottoposti, nella loro comprensibile essenzialità, al dibattito processuale, con l'atto introduttivo del giudizio, non importa tardivo mutamento della causa petendi, nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge, della quale il giudice è tenuto a conoscere".

7. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, co. 1 e 2, 183, co. 6 e 112 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata esaminato nel merito l'allegazione di cui si è detto al primo motivo, nonostante la stessa fosse stata riprodotta nell'atto d'appello, resta assorbito (in senso proprio) dall'accoglimento del primo motivo.

8. Il terzo motivo, con il quale viene denunciata la nullità della sentenza per violazione delle medesime norme di cui al precedente motivo, addebitandosi alla stessa di non avere tenuto nel debito conto che si versava in materia di diritti autodeterminati, resta, del pari, assorbito (in senso proprio).

9. Il Giudice del rinvio riesaminerà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQm

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
